

ORIGINALE



COMUNE DI QUART
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 6

OGGETTO:

ADEGUAMENTO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE ALLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 1998, N. 11 (NORMATIVA URBANISTICA E DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DELLA VALLE D'AOSTA) E ALLA LEGGE REGIONALE 10 APRILE 1998, N. 13 (APPROVAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DELLA VALLE D'AOSTA): ACCOGLIMENTO DELLE PROPOSTE DI MODIFICAZIONE DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE E APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA VARIANTE

L'anno **duemiladodici** addì **diciotto** del mese di **febbraio** alle ore **diciassette** e minuti **zero** presso la sala consiliare comunale, convocato con determinazione del Sindaco, con avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere dal Messo Comunale si è riunito il:

CONSIGLIO COMUNALE

in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione nelle seguenti persone:

Cognome e Nome	Presente
BAROCCO Giovanni - Sindaco	Sì
ACHERON Eugenio - Vice Sindaco	Sì
PALLUA Bruno - Consigliere	Sì
HERIN Silvano - Consigliere	Sì
LALE DEMOZ Massimiliano - Consigliere	Sì
PONSETTI Joel - Consigliere	Sì
GIOVINAZZO Severino - Consigliere	Sì
COURTHOUD Egidio - Consigliere	Sì
FIORI Paolo - Consigliere	Sì
DELLA SCHIAVA Eloise - Consigliere	Sì
DUFOUR Rodolfo - Consigliere	Sì
GRECO Roberto - Consigliere	Sì
DIANO Antonino - Consigliere	Sì
CHAUSSOD Bruno - Consigliere	Sì
ROSAIRE Roberto - Consigliere	Sì
SALVATORELLI Sauro - Consigliere	Sì
FOIS Roberto - Consigliere	Sì
BERGAMASCO Manuela - Consigliere	Sì
BERTHOLIN Fabrizio - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 19
	Totale Assenti: 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. RAVASENGA Mauro.

Il Signor BAROCCO Giovanni - SINDACO assume la presidenza della riunione, e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo essere all'ordine del giorno l'oggetto suindicato.

ADEGUAMENTO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE ALLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 1998, N. 11 (NORMATIVA URBANISTICA E DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DELLA VALLE D'AOSTA) E ALLA LEGGE REGIONALE 10 APRILE 1998, N. 13 (APPROVAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DELLA VALLE D'AOSTA): ACCOGLIMENTO DELLE PROPOSTE DI MODIFICAZIONE DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE E APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA VARIANTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Piano Regolatore Generale Comunale approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2220 del 9 maggio 1980;

VISTE le varianti al Piano Regolatore:

numero	Sostanziale/non sostanziale	Estremi adozione/approvazione
1		Approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 301 in data 18 gennaio 1985;
2		Approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 301 in data 18 gennaio 1985;
3		Approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 6760 in data 11 ottobre 1985;
4		Approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 301 in data 18 gennaio 1985;
5		Approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 301 in data 18 gennaio 1985;
6		Approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 6947 in data 18 ottobre 1985;
10		Approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 2896 in data 28 giugno 1996;
12		Approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 2515 in data 20 luglio 1998;
13	non sostanziale	Approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 60 del 27 novembre 1998;
14	non sostanziale	Approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 61 del 27 novembre 1998;
15	non sostanziale	Approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 7 del 9 febbraio 2001;
16	non sostanziale	Approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 33 del 28 novembre 2003;
17	non sostanziale	Approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 34 del 28 novembre 2003;
18	non sostanziale	Approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 3 del 18 febbraio 2005;
19	non sostanziale	Approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 40 del 21 ottobre 2005;
20	non sostanziale	Approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 2 del 4 febbraio 2010;
21	non sostanziale	Approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 5 del 22 febbraio 2008;
22	non sostanziale	Approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 12 del 15 giugno 2009;
23	non sostanziale	Approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 29 del 29 ottobre 2009;

24	non sostanziale	Approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 13 del 31 marzo 2010;
25	non sostanziale	Approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 33 del 26 giugno 2010;
25/1	non sostanziale	Approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 53 del 27 ottobre 2011;
26	sostanziale	<p>Testo preliminare adottato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 12 del 18 aprile 2011 avente ad oggetto: “adeguamento del Piano Regolatore Generale Comunale alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta) e alla legge regionale 10 aprile 1998, n. 13 (approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta): adozione testo preliminare della variante sostanziale di adeguamento.”</p> <p>Testo definitivo adottato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 38 del 28 luglio 2011 avente ad oggetto: “adeguamento del Piano Regolatore Generale Comunale alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta) e alla legge regionale 10 aprile 1998, n. 13 (approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta): adozione testo definitivo della variante sostanziale di adeguamento.”</p>

CONSTATATO che la bozza per l'adeguamento del PRG del Comune di Quart ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 recante “normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta” è stata inviata alle strutture regionali competenti in materia di urbanistica il 2 marzo 2009, prot. n. 2403;

CONSTATATO che la bozza di variante generale al PRG è stata ricevuta dalla Direzione urbanistica in data 20 aprile 2009 ed è stata oggetto di valutazione da parte della Conferenza di pianificazione, ai sensi dell' art. 15, comma 5 della citata l.r. 11/1998, in data 11 settembre 2009;

RICHIAMATO l'art. 13 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 recante “Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta” di seguito riportato:

Art. 13

(Adeguamento dei PRG)

1. I PRG vigenti devono essere adeguati alle norme della presente legge e dei provvedimenti attuativi della stessa, nonché alle determinazioni del PTP.
2. I Comuni provvedono all'adeguamento di cui al comma 1 contestualmente all'adozione della prima variante sostanziale al PRG, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque entro il 31 dicembre 2005; l'obbligo si intende ottemperato con la trasmissione da parte del Comune della variante, recante l'adeguamento, alla struttura regionale competente in materia di urbanistica per l'approvazione. L'approvazione della variante al PRG, nonché l'approvazione degli strumenti attuativi in variante al PRG la cui bozza e relativo studio di impatto ambientale siano pervenuti, completi, alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, non comporta l'applicazione delle disposizioni della legge medesima, eccezion fatta per quelle di carattere procedurale che non aggravino il procedimento di approvazione.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano altresì all'adeguamento del PRG alle prescrizioni ed indirizzi della variante al PTP, restando sostituita all'entrata in vigore della presente legge l'entrata in vigore della legge di approvazione della variante al PTP.
4. I Comuni che, entro il 31 dicembre 2005, non hanno provveduto all'adeguamento di cui al comma 1 non possono adottare varianti al PRG, fatte salve quelle che derivano dall'attuazione delle procedure eccezionali di cui al titolo IV e le varianti rese necessarie per la realizzazione di opere pubbliche. I Comuni possono, in ogni caso, adottare le modifiche non costituenti variante di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c).
 - 4.1 Dalla data di trasmissione alla struttura regionale competente in materia di urbanistica della bozza di variante sostanziale al PRG, i Comuni possono approvare, oltre alle varianti che derivano dall'attuazione delle procedure eccezionali di cui al titolo IV e alle varianti rese necessarie per la realizzazione di opere pubbliche, quelle di seguito elencate, sempre che le stesse siano coerenti con la bozza di variante al PRG:
 - a) le varianti non sostanziali al PRG e le modifiche non costituenti variante di cui, rispettivamente, all'articolo 14, comma 1, lettere b) e c);
 - b) le varianti al PRG determinate dai piani urbanistici di dettaglio di iniziativa privata o di iniziativa pubblica di cui all'articolo 48, commi 5 e 6;

- c) le varianti al PRG nelle zone territoriali di tipo A determinate dalla normativa di attuazione di cui all'articolo 52, comma 3.
- 4.2 Entro sei mesi dalla scadenza del termine previsto per la valutazione della bozza di variante sostanziale al PRG da parte della conferenza di pianificazione di cui all'articolo 15, comma 3, i Comuni adottano il testo preliminare della variante; nell'ipotesi di mancato rispetto del predetto termine, i Comuni non possono adottare varianti al PRG, fatte salve quelle che derivano dall'attuazione delle procedure eccezionali di cui al titolo IV e le varianti rese necessarie per la realizzazione di opere pubbliche. I Comuni possono, in ogni caso, adottare le modifiche non costituenti variante di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c).
- 4.3 I Comuni definiscono con la Regione i tempi e le modalità mediante i quali procedere all'adeguamento dei PRG, attraverso apposito accordo da stipularsi in sede di conferenza di pianificazione, il cui schema generale è definito dalla Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali.
- 4.4 I Comuni possono approvare le varianti non sostanziali al PRG e le modifiche non costituenti variante di cui, rispettivamente, all'articolo 14, comma 1, lettere b) e c), le varianti al PRG determinate dai piani urbanistici di dettaglio di iniziativa pubblica di cui all'articolo 48, commi 5 e 6, le varianti al PRG nelle zone territoriali di tipo A determinate dalla normativa di attuazione di cui all'articolo 52, comma 3, oltre alle varianti che derivano dall'attuazione delle procedure eccezionali di cui al titolo IV e alle varianti rese necessarie per la realizzazione di opere pubbliche, se dimostrano, in sede di approvazione dell'accordo di cui al comma 4.3 da parte della Regione:
- a) di avere avviato le attività necessarie per la redazione della bozza di variante sostanziale al PRG, come definite nello schema generale di accordo di cui al comma 4.3;
 - b) di disporre delle cartografie degli ambiti inedificabili di cui agli articoli 35, 36 e 37, ancorché in forma di bozza.
- 4.5 Il mancato rispetto degli accordi e dei termini stabiliti nell'accordo di cui al comma 4.3, accertato secondo le procedure definite nell'accordo stesso, comporta per il Comune il divieto di adottare qualunque variante al PRG fino alla presentazione della bozza di variante sostanziale, fatte salve quelle che derivano dall'attuazione delle procedure eccezionali di cui al titolo IV e le varianti rese necessarie per la realizzazione di opere pubbliche. I Comuni possono, in ogni caso, adottare le modifiche non costituenti variante di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c).
- 4bis. La Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali, definisce le forme di collaborazione fra Regione e Comuni e gli eventuali strumenti di sostegno e di coordinamento per agevolare l'iter di definizione ed approvazione dell'adeguamento dei PRG al PTP. A tale scopo, i finanziamenti disponibili per la costituzione del Sistema informativo territoriale regionale (SITR) sono destinabili in via prioritaria ai progetti connessi alla raccolta ed elaborazione dei dati per l'adeguamento dei PRG di cui al comma 1.

RICHIAMATO l'art. 15 della lr 11/1998 di seguito riportato:

Art. 15

(Procedure per la formazione, l'adozione e l'approvazione delle varianti sostanziali al PRG) ⁽¹⁾

1. Le varianti sostanziali al PRG sono sottoposte a verifica di assoggettabilità ai sensi della normativa regionale vigente in materia di VAS.
2. Per le varianti sostanziali che, a seguito della verifica di cui al comma 1, necessitano di VAS e, in ogni caso, per le varianti sostanziali aventi carattere generale, la formazione e l'adozione avvengono secondo le procedure di cui alla normativa regionale vigente in materia di VAS.
3. Per le varianti sostanziali che, a seguito della verifica di cui al comma 1, non necessitano di VAS, il Comune elabora la bozza di variante sostanziale al PRG, definendo i criteri e i contenuti fondamentali della variante stessa; la bozza contiene una relazione idonea a evidenziare la coerenza con i principi, le finalità e le determinazioni della presente legge e della pianificazione territoriale e paesaggistica della Regione.
4. La bozza di variante di cui al comma 3 è sottoposta a una valutazione preliminare, nei tempi e nei modi di cui ai commi 5 e 6, ed è contestualmente e con procedimenti coordinati, fatta oggetto di concertazione con le strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio.
5. Al fine di garantire un'organica consultazione preventiva, la struttura regionale competente in materia di urbanistica cura l'istruttoria acquisendo i pareri e le osservazioni di tutte le strutture regionali interessate al contenuto della variante sostanziale; il risultato di tale istruttoria è valutato da una conferenza di pianificazione, le cui modalità di funzionamento sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, convocata dal responsabile del procedimento e alla quale partecipano i responsabili delle strutture regionali competenti in materia di ambiente, urbanistica, tutela del paesaggio, beni culturali, programmazione regionale, vincoli idrogeologici, protezione dell'ambiente ed altri eventualmente individuati dal responsabile del procedimento in relazione ai contenuti della variante sostanziale. Ai lavori della conferenza partecipa il Sindaco, o suo delegato, del Comune che ha adottato la variante.
6. Le attività di cui al comma 5 sono compiute nel termine di centocinquanta giorni dalla ricezione, da parte della struttura regionale competente in materia di urbanistica, degli atti completi della bozza di variante di cui al comma 3; decorso tale termine senza che la struttura stessa abbia concluso le attività di cui al comma 5, il Comune ne prescinde. La conferenza di pianificazione conclude il procedimento di concertazione di cui al comma 4.
7. Tenuto conto dell'esito delle attività di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 il Comune adotta il testo preliminare della variante sostanziale.
8. La variante sostanziale adottata è pubblicata mediante deposito in pubblica visione dei relativi atti presso il Comune interessato per quarantacinque giorni consecutivi; dell'avvenuta adozione è data tempestiva informazione tramite comunicato inviato agli organi di informazione a carattere regionale o locale. Chiunque ha facoltà di produrre osservazioni, nel pubblico interesse, fino allo scadere del termine predetto.
9. Il Comune si pronuncia sulle osservazioni eventualmente prodotte ai sensi del comma 8 disponendo, ove del caso, i conseguenti adeguamenti della variante sostanziale; questi non comportano una nuova pubblicazione ove non riguardino modifiche che attengono all'impostazione generale del PRG di cui all'articolo 14, comma 2. Il Comune adotta, infine, il testo definitivo della variante sostanziale.

10. Il provvedimento mediante il quale il Comune ha adottato il testo definitivo della variante sostanziale e i relativi elaborati sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, che li esamina per valutarne la coerenza con i principi, le finalità e le determinazioni della presente legge e della pianificazione territoriale e paesaggistica della Regione; a tal fine, la medesima struttura cura l'istruttoria acquisendo i pareri e le osservazioni di tutte le strutture regionali e, ove del caso, degli enti pubblici interessati dal contenuto della variante sostanziale; il risultato di tale istruttoria è valutato dalla conferenza di pianificazione di cui al comma 5.
11. Le attività di cui al comma 10 e quelle di cui al comma 12 sono compiute nel termine di centoventi giorni dalla ricezione, da parte della struttura regionale competente in materia di urbanistica, degli atti completi della variante sostanziale adottata. Decorso tale termine, il PRG si applica con effetti equivalenti a quelli dello strumento approvato, ai fini delle decisioni sulle domande di concessione edilizia, della formazione dei piani urbanistici di dettaglio, del rispetto delle distanze a protezione delle strade, delle eccezioni ai vincoli di inedificabilità, degli accordi di programma, delle intese e delle procedure accelerate e, comunque, per l'applicazione di quelle altre disposizioni che ne prevedono la vigenza.
12. La Giunta regionale, sulla scorta delle valutazioni conclusive operate dalla conferenza di pianificazione e sentite le valutazioni del Sindaco del Comune interessato, con propria deliberazione:
 - a) approva la variante sostanziale;
 - b) non approva la variante sostanziale;
 - c) propone al Comune delle modificazioni.
13. **Nel caso di proposte di modificazione da parte della Giunta regionale, il Comune può disporre l'accoglimento, che comporta l'approvazione definitiva delle varianti sostanziali, oppure presentare proprie controdeduzioni su cui la Giunta stessa, sentito il parere della conferenza di pianificazione, deve pronunciarsi in via definitiva entro novanta giorni dal loro ricevimento.**
14. **La variante sostanziale assume efficacia con la pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, della deliberazione della Giunta regionale che lo approva o della dichiarazione con la quale il Comune interessato attesta l'accoglimento delle proposte di modificazione della Giunta stessa.**

RICHIAMATE le precedenti deliberazioni del Consiglio comunale:

1. n. 12 del 18 aprile 2011 avente ad oggetto: "adeguamento del Piano Regolatore Generale Comunale alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta) e alla legge regionale 10 aprile 1998, n. 13 (approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta): adozione testo preliminare della variante sostanziale di adeguamento.";
2. n. 38 del 28 luglio 2011 avente ad oggetto: "adeguamento del Piano Regolatore Generale Comunale alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta) e alla legge regionale 10 aprile 1998, n. 13 (approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta): adozione testo definitivo della variante sostanziale di adeguamento."

VISTA la nota prot. n. 10230 del 22 agosto 2011 con la quale il Comune di Quart trasmetteva all'Assessorato territorio ambiente, direzione pianificazione territoriale la copia conforme delle tavole relative alla Variante sostanziale n. 26 e la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 28 luglio 2011 avente ad oggetto: "adeguamento del Piano Regolatore Generale Comunale alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta) e alla legge regionale 10 aprile 1998, n. 13 (approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta): adozione testo definitivo della variante sostanziale di adeguamento";

VISTA la nota prot. n. 10696 del 1 settembre 2011 con la quale l'Assessorato territorio ambiente, dipartimento territorio ambiente, direzione pianificazione territoriale comunicava l'avvio del procedimento;

VISTA la nota prot. n. 12341 del 11 ottobre 2011 con la quale l'Assessorato territorio ambiente, dipartimento territorio ambiente, direzione pianificazione territoriale chiedeva i pareri all'Anas, alla DEVAL S.p.A., alla Società autostrade valdostane S.p.A., alla RFI S.p.A., alla CVA S.p.A.;

VISTA la nota prot. n. 12615 del 17 ottobre 2011 con la quale l'Assessorato territorio ambiente, dipartimento territorio ambiente, direzione pianificazione territoriale comunicava un vizio procedurale e la sospensione dei termini del procedimento;

VISTA la nota prot. n. 12753 del 19 ottobre 2011 con la quale il Comune di Quart rilevava "che l'accoglimento delle due osservazioni inerenti la modifica delle NTA nelle sottozone Ae19 e Be6, avendo carattere di sostanzialità, comporterebbe la necessità di una specifica pubblicazione si

chiede, in virtù del principio di conservazione dell'atto, per quanto non viziato proceduralmente, constatata l'urgenza relativa alla conclusione dell'iter di approvazione della variante e stante la ben maggiore rilevanza delle altre decisioni assunte dal Consiglio comunale nella restante parte dell'atto, di non prendere in considerazione, nel procedimento amministrativo di valutazione da parte della Regione, i due punti sopra menzionati e di procedere con l'iter amministrativo di approvazione. Per quanto riguarda le modifiche di cui sopra, avendo carattere di specificità, l'Amministrazione comunale procederà successivamente. Si chiede pertanto di riavviare procedimento.";

VISTA la nota prot. n. 13433 del 28 ottobre 2011 con la quale l'Assessorato territorio ambiente, dipartimento territorio ambiente, direzione pianificazione territoriale comunicava il riavvio dei termini del procedimento;

VISTA la nota prot. n. 14019 del 18 novembre 2011 con la quale l'Assessorato territorio ambiente, dipartimento territorio ambiente, direzione pianificazione territoriale comunicava la convocazione della Conferenza di pianificazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 11/1998;

VISTA la nota prot. n. 15211 del 16 dicembre 2011 con la quale l'Assessorato territorio ambiente, dipartimento territorio ambiente, direzione pianificazione territoriale trasmetteva copia della valutazione espressa nella seduta del 24 novembre 2011 dalla Conferenza di pianificazione di cui all'articolo 15, comma 10 della legge regionale 11/1998;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 3117 del 23 dicembre 2011 avente ad oggetto "Comune di Quart. Variante sostanziale generale al piano regolatore generale comunale vigente, adottata con deliberazione consiliare n. 38 del 28 luglio 2011. Proposta al Comune di modificazioni ai sensi dell'art. 15, comma 12 della legge regionale 6 aprile 1998, numero 11." con la quale la Giunta regionale esprime, in via preventiva, anche alla luce delle modificazioni da introdurre, una valutazione positiva sulla compatibilità ambientale della variante al piano regolatore sostanziale generale adottata dal Comune di Quart;

VISTA la nota prot. n. 111 del 4 gennaio 2012 con la quale l'Assessorato territorio ambiente, dipartimento territorio ambiente, direzione pianificazione territoriale trasmetteva al Comune di Quart le modificazioni da introdurre negli elaborati della variante conseguente difformità degli stessi così come indicato nella deliberazione di Giunta regionale 3117 del 23 dicembre 2011 ai sensi dell'articolo 15, comma 12 della legge regionale 11/1998;

VISTO il provvedimento dirigenziale numero 447 e del 7 febbraio 2012 avente ad oggetto "correzione di errore contenuto nella deliberazione della Giunta regionale numero 3117 del 23 dicembre 2011 concernente: "Comune di Quart. Variante sostanziale generale al piano regolatore generale comunale vigente, adottata con deliberazione consiliare n. 38 del 28 luglio 2011. Proposta al Comune di modificazioni ai sensi dell'art. 15, comma 12 della l.r. 6 aprile 1998, n. 11" con il quale il direttore della direzione pianificazione territoriale, dott.ssa Chantal Trèves, decide quanto segue:

1. *di correggere l'errore contenuto nella deliberazione di Giunta regionale n. 3117 del 23/12/2011 concernente: "comune di Quart – Variante sostanziale generale al piano regolatore generale comunale vigente, adottata con deliberazione consiliare n. 38 del 28 luglio 2011. Proposta al comune di modificazioni ai sensi dell'art. 15, comma 12 della l.r. 6 aprile 1998, n. 11.", come di seguito riportato:*
 - a) *nelle premesse della deliberazione, a pag. 14, 30esima riga, le parole "Tabella EG8: si chiede di sopprimere, nella colonna "destinazioni d'uso", seconda riga, le lettere b, d, f, n, w, x, z." sono soppresse;*
 - b) *nel dispositivo della deliberazione, a pag. 33, 18esima riga, le parole "Tabella EG8: si chiede di sopprimere, nella colonna "destinazioni d'uso", seconda riga, le lettere b, d, f, n, w, x, z." sono soppresse;*

2. *di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Quart per gli adempimenti di competenza.*

CONSTATATO che il Comune deve esprimersi in merito alle modifiche proposte dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 15 comma 13, disponendo l'accoglimento, che comporta l'approvazione definitiva della variante sostanziale, oppure presentando proprie controdeduzioni su cui la Giunta stessa, sentito il parere della conferenza di pianificazione, deve pronunciarsi in via definitiva entro novanta giorni dal loro ricevimento;

UDITO il Sindaco introdurre la trattazione affermando che l'approvazione della presente deliberazione costituisce la conclusione di un lavoro che ha impegnato l'Amministrazione comunale per più anni, egli esprime il suo ringraziamento al Sindaco precedente Andrea Rosset, agli allora Assessori Donato Desandré, Bruno Chaussod, alla commissione che aveva l'incarico, nella passata legislatura, di seguire l'aggiornamento del piano regolatore tra cui il Consigliere Roberto Rosaire, l'allora Assessore Guerrino Davisod e l'attuale Assessore Egidio Courthoud. Egli prosegue riferendo che quest'Amministrazione comunale aveva fatto delle valutazioni in merito a questo documento ed alcuni avevano suggerito l'opportunità di rivederlo nella sua interezza, perché non aderente alle opinioni della maggioranza attuale, ma la scelta fu di continuare con l'istruttoria del PRGC perché non si voleva fare aspettare oltre i Quarteins. Il Sindaco prosegue l'intervento esprimendo i suoi ringraziamenti finali alla maggioranza, alla Giunta, al Vice Sindaco che ha seguito in prima persona il "dossier", al Consigliere Joel Ponsetti che ha collaborato attivamente, alle strutture comunali ed ai professionisti incaricati, egli prosegue affermando che non tutti i "desiderata" sono stati accolti e che le strutture regionali hanno fatto le loro osservazioni nel rispetto della legge regionale 11/98 e 13/98 che, forse, queste normative mostrano gli anni, questa segnalazione è stata fatta direttamente all'organo politico regionale durante la sua audizione in Giunta regionale. Il Sindaco dà la parola al Vice Sindaco Eugenio Acheron;

UDITO il Vice Sindaco che interviene leggendo il seguente intervento:

“Con deliberazione n. 38 del 28 luglio 2011 il Consiglio comunale di Quart ha adottato il testo definitivo della variante sostanziale generale al PRG vigente;

la Conferenza di pianificazione di cui all'art. 15, comma 10, della l.r. 11/1998, valutata l'istruttoria curata dal responsabile del procedimento, ha espresso in data 24 novembre 2011, ai sensi del comma 10 dello stesso articolo, valutazione conclusiva :

“positiva del testo definitivo di variante generale del comune di Quart condizionata al recepimento delle indicazioni contenute nell'istruttoria, comprensiva dei pareri espressi dalle strutture regionali e delle precisazioni suesposte, completamente condivise e fatte proprie dalla Conferenza. Propone pertanto al Comune, al fine di poter considerare adempiuta la fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle disposizioni della legge regionale n. 11 del 6 aprile 1998 e agli indirizzi del Piano Territoriale Paesistico, le modificazioni elencate.”

La Giunta regionale, con deliberazione n. 3117 del 23 dicembre 2011, delibera di esprimere, “in via preventiva, anche alla luce delle modificazioni da introdurre, una valutazione positiva sulla compatibilità ambientale della variante sostanziale generale, adottata dal comune di Quart, nel suo testo definitivo, e di approvare le modificazioni da sottoporre al parere del comune di Quart, per l'introduzione delle medesime nella variante sostanziale generale al PRG vigente, richiedendo altresì la predisposizione delle integrazioni atte a completare il testo della variante generale.”

Si recepisce quindi la necessità di introdurre gli adeguamenti formali richiesti agli elaborati costituenti la variante e alcuni aggiornamenti legislativi nonché modificazioni conseguenti ad alcune difformità dell'elaborato denominato PRG dati in rapporto alle prescrizioni recate dal provvedimento attuativo della l.r. 11/1998 - DGR 418/1999, così come riportato nell'istruttoria (prot. n. 11349/TA del 14 novembre 2011) .

Per quanto riguarda la cartografia si riassumono le seguenti proposte di modifica:

- *inserimento del sito di interesse naturalistico denominato “Località l’Ila: zona umida” (allegato A1 alla DGR 3117/2011);*
- *soppressione della classificazione B2 (manufatto comunitario) di un fontanile ricadente nella sottozona Ae23, fg. XIII, mappale 381 (allegato A2 alla DGR 3117/2011);*
- *soppressione della classificazione B2 (manufatto comunitario) di un fontanile ricadente nella sottozona Ae29, fg. XII, mappale 1791 (allegato A3 alla DGR 3117/2011);*
- *ampliamento della sottozona Ae2 con conseguente riduzione dell’adiacente sottozona Ec4 (allegato A4 alla DGR 3117/2011);*
- *ampliamento della sottozona Ae27 con conseguente riduzione dell’adiacente sottozona Ba29 (allegato A5 alla DGR 3117/2011);*
- *riduzione della sottozona Ae29 con conseguente ampliamento dell’adiacente sottozona Ba29 (allegato A6 alla DGR 3117/2011);*
- *riduzione della sottozona Ba2 con conseguente ampliamento dell’adiacente sottozona Eg1 (allegato A7 alla DGR 3117/2011);*
- *ampliamento della sottozona Ba3 con conseguente riduzione della sottozona Eg4 (allegato A8 alla DGR 3117/2011);*
- *riduzione della sottozona Ba3 con conseguente ampliamento dell’adiacente sottozona Eg10 (allegato A8 alla DGR 3117/2011);*
- *riduzione della sottozona Ba11 con conseguente ampliamento dell’adiacente sottozona Eg32 (allegato A9 alla DGR 3117/2011);*
- *modifica della perimetrazione della sottozona Ba12 (allegato A10 alla DGR 3117/2011);*
- *riduzione della sottozona Ba15 con conseguente ampliamento dell’adiacente sottozona Ef7 (allegato A11 alla DGR 3117/2011);*
- *ampliamento della sottozona Be7 con inserimento di retino LM di speciale limitazione a PUD (allegato A12 alla DGR 3117/2011);*
- *la riduzione della sottozona Ba25 con conseguente ampliamento dell’adiacente sottozona Eg40 (allegato A13 alla DGR 3117/2011);*
- *ampliamento della sottozona Ba26 con conseguente riduzione della sottozona Eg40 (allegato A14);*
- *riduzione della sottozona Ba27 con conseguente ampliamento dell’adiacente sottozona Eg36 (allegato A15 alla DGR 3117/2011);*
- *riduzione della sottozona Ba29 con conseguente ampliamento dell’adiacente sottozona Eg75 (allegato A16 alla DGR 3117/2011);*
- *riduzione della sottozona Bb2 con conseguente ampliamento dell’adiacente sottozona Eg35 (allegato A17 alla DGR 3117/2011);*
- *riduzione della sottozona Ba18 con conseguente ampliamento dell’adiacente sottozona Eg33 (allegato A18 alla DGR 3117/2011);*
- *riduzione della sottozona Ca2 con conseguente ampliamento dell’adiacente sottozona Eg25 (allegato A19 alla DGR 3117/2011);*
- *riduzione della sottozona Ca3 con inserimento di retino LM di speciale limitazione a PUD e conseguente ampliamento dell’adiacente sottozona Ec6 (allegato A20 alla DGR 3117/2011);*
- *riduzione della sottozona Ca4 con conseguente ampliamento dell’adiacente sottozona Eg75 (allegato A21 alla DGR 3117/2011);*
- *riduzione della la sottozona Ec1 con conseguente ampliamento dell’adiacente sottozona Eg9 (allegato A22 alla DGR 3117/2011);*
- *riduzione della sottozona Ec7 con conseguente ampliamento dell’adiacente sottozona Eg34 (allegato A23 alla DGR 3117/2011);*
- *individuazione della nuova sottozona Eh2 con conseguente riduzione dell’adiacente sottozona Eg32 (allegato A24 alla DGR 3117/2011);*

- *soppressione di parte della nuova viabilità prevista in corrispondenza delle scuole del Bas-Villair (allegato A25 alla DGR 3117/2011).*

DIMENSIONAMENTO DOPO CONFERENZA

	<i>aree libere zone Ba e Ca</i>
<i>In ampliamento</i>	<i>106.475</i>
<i>Dal PRG vigente</i>	<i>234.438</i>
<i>Totale</i>	<i>340.913</i>

<i>Sottozone</i>	<i>Insedibilità PRG vigente</i>	<i>Insedibilità variante</i>	<i>Insedibilità totale</i>
<i>A</i>	<i>245</i>	<i>----</i>	<i>245</i>
<i>Ba-Ca</i>	<i>674</i>	<i>288</i>	<i>962</i>
<i>totale</i>	<i>919</i>	<i>288</i>	<i>1.207</i>

Si propone quindi di approvare le proposte di modificazione da parte della giunta regionale e quindi l'approvazione definitiva della variante di adeguamento del piano regolatore generale comunale alla legge regionale 6 aprile 1998 n 11 e 10 aprile 1998 n 13."

Il Vice Sindaco prosegue ricordando che il regolamento edilizio è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale numero 194 del 3 febbraio 2012 avente ad oggetto "APPROVAZIONE CON CORREZIONI, AI SENSI DEI COMMI 5 E 8 DELL'ART. 54 DELLA L.R. 11/1998, DEL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI QUART, ADOTTATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 39 DEL 28 LUGLIO 2011." e che avverrà, quindi, pressoché contemporaneamente l'entrata in vigore;

UDITO l'intervento del Consigliere Bruno Chaussod di seguito riportato:

"Consiglio comunale del 18 febbraio 2012

Punto n. 6 O.d.G.: "Adeguamento del Piano Regolatore Generale Comunale alla legge regionale 6 aprile 1998, n.11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta) e alla legge regionale 10 aprile 1998, n.13 (Approvazione del Piano Territoriale Paesistico della Valle d'Aosta): accoglimento delle proposte di modificazione da parte della Giunta regionale e approvazione definitiva della variante."

Collegli Consiglieri, Sindaco e Vice-Sindaco.

In merito alla richiesta di accoglimento delle proposte di modificazione da parte della Giunta regionale alla variante sostanziale generale al PRG vogliamo fare alcune considerazioni.

Esprimiamo grande soddisfazione per tutte le proposte di modificazione che recuperano le richieste che i cittadini avevano fatto attraverso osservazioni che in queste Consiglio la maggioranza aveva respinto e noi proponevano di accogliere, e in seguito le strutture competenti regionali e la Giunta regionale hanno ritenuto opportuno rivalutare.

In senso generale, pur restando invariato l'impianto impresso al PRG con la bozza di variante, con la zona a sviluppo artigianale e commerciale nella fascia bassa di territorio compresa tra Amerique e Teppes completata con l'inserimento di tali destinazioni anche a Les Iles, con uno sviluppo residenziale disegnato ad ampliamento delle zone già urbanizzate del Villair e dei villaggi della collina e l'inserimento di alcune nuove zone di insediamento residenziale, si osservano nelle proposte di modificazione da parte della Giunta regionale ulteriori riduzioni delle possibilità di sviluppo previste. Le suddette riduzioni di terreni edificabili, in particolare in ampliamento e in alcuni casi anche solo di ripermetrazione lungo i confini catastali, di zone già edificabili secondo il Piano regolatore vigente, come peraltro nelle indicazioni dell'Amministrazione regionale stessa, in alcuni casi pregiudicano ogni possibilità di sviluppo dei villaggi, crediamo che a fronte di queste proposte di modificazione il Consiglio debba formulare delle controdeduzioni, a salvaguardia delle possibilità di sviluppo che in particolare per i villaggi più alti o più marginali del nostro

territorio determinanti anche per la loro sopravvivenza. A tal proposito voglio ricordare che al momento della chiusura della allora scuola elementare di Chantignan i bambini della scuola materna erano una quindicina, oggi sono 30, questo grazie all'espansione che il Piano vigente ha permesso e che spesso ha fatto da traino anche per i recuperi. Altre proposte di riduzione determinate ad esempio da situazioni di rischio idrogeologico sono assolutamente condivisibili e non possono che essere accolte.

Oltre alla zonizzazione, ci preoccupano molto le proposte di modificazione da parte della Giunta regionale che riguardano le NTA, in particolare per le zone di tipo "E" agricole, queste modificazioni introducono per tutte le sottozone "Eb" dei mayen, "Ec" boscate, "Ee" ed "Ef" già aree definite di particolare tutela ai sensi del PTP, e ulteriori 29 "Eg" oltre alle 29 già individuate dal Comune, la definizione "di particolare interesse agricolo ... Di cui alla lettera d), comma2, dell'articolo 14 della l.r. 11/1998"; ciò significa che, come disposto dal citato articolo 14, ogni modificazione relativa a quelle sottozone costituirà variante sostanziale. Riteniamo che tutto ciò comporti un vincolo troppo stringente, si immagini che anche una variante non finalizzata a trasformare tali sottozone in residenziali, ma solo per consentire la costruzione di nuovi volumi nel recupero di un mayen, o la costruzione di un semplice deposito agricolo in tali sottozone "Eg" assumerà carattere sostanziale, per cui è facilmente ipotizzabile che vista la complessità ed i costi della variante medesima non si farà mai con la conseguente paralisi del contesto agricolo.

Richiamato tutto quanto sopra detto e ritenuto che anche il complesso di modifiche proposte alle NTA meriti un confronto ed approfondimento, proponiamo, visti gli ottimi risultati riconosciuti in questa aula del lavoro che la Commissione competente ha svolto sul testo preliminare della variante e sul Regolamento Edilizio, avremmo preferito si fosse adottato lo stesso metodo e chiediamo che questo punto all'ordine del giorno venga sospeso assegnando alla Commissione il compito di esaminare le proposte di modificazione. definendo già il termine per la conclusione dei lavori ed aggiornando la seduta del Consiglio.”;

Egli conclude associandosi ai ringraziamenti nei confronti di tutti coloro che hanno operato per l'approvazione del piano regolatore: Amministratori, strutture e tecnici, ricordando che, sebbene l'adeguamento sia un obbligo di legge, sinora, vi hanno provveduto solo una parte dei 74 comuni valdostani;

UDITO l'intervento del Sindaco che afferma che, da un punto di vista formale, è corretto dire che le osservazioni dei cittadini sono state respinte in occasione del Consiglio comunale, ma che tale scelta è stata preventivamente ponderata in quanto, se fossero state accolte, si sarebbe dovuto posticipare l'approvazione di ulteriori 45 giorni necessari per una nuova pubblicazione, ma, dal punto di vista politico, è necessario ribadire che la maggioranza ha ottenuto comunque l'accoglimento delle osservazioni, in occasione della conferenza di pianificazione, proprio grazie al lavoro puntuale di concertazione operato direttamente con le strutture regionali. Egli prosegue affermando che per quanto riguarda gli interventi di riprofilatura delle sottozone in modo che la perimetrazione seguisse i confini catastali le difformità si sono limitate a due casi: Olleyes e Ville sur Nus, ma questo è stato l'orientamento della regione. Egli prosegue ricordando che per quanto riguarda lo sviluppo dei villaggi bisogna ricordare, a titolo di esempio, il lavoro fatto per Morgonaz e l'eliminazione dei PUD a Ville sur Nus, e per quanto riguarda le sottozone “Eg” l'orientamento politico regionale è quello di intervenire con una modifica alla legge regionale 11/98 per non dover più approvare varianti sostanziali per apportare eventuali modifiche, egli conclude sottolineando che il lavoro inizia da ora in avanti, infatti il piano regolatore orienta la pianificazione.

Egli conclude affermando che *"sospendere l'approvazione del PRGC per altri 90 giorni come chiesto dalla minoranza consigliare è vecchia politica”;*

UDITO il Vice Sindaco che interviene affermando che per quanto riguarda le sottozone “Eg” è stato chiarito, in conferenza di pianificazione, che la ristrutturazione dei fabbricati rurali esistenti è sempre possibile compatibilmente ed in modo correlato con il giudizio di razionalità che gli stessi otterranno dalle strutture regionali;

UDITO l'intervento del Consigliere Bruno Chaussod nel quale afferma che quelle strutture non sono razionali e che nelle zone E potrebbero essere effettuate altre attività come ad esempio "piccoli frutti", frutteti, "piante officinali" che hanno bisogno di magazzini, locali di essiccazione e non solo esclusivamente l'edificazione di fabbricati per lo svolgimento delle attività di tipo zootecnico, egli conclude affermando che non ha mosso delle accuse, ma ha voluto soltanto suonare un campanello di allarme per evidenziare una possibile paralisi del comparto agricolo. Egli prosegue dando lettura della seguente dichiarazione di voto:

"Dichiarazione di voto:

Collegli Consiglieri, Sindaco e Vice-Sindaco.

Richiamato quanto detto nella discussione, ci rammarica l'indisponibilità ad ogni approfondimento relativo alle proposte di modificazione da parte della Giunta regionale: vista la decisione di accogliere tout-court le modificazioni, rinunciando al ruolo attribuito dalla I.r. 11/1998 al Comune il quale, ai sensi del comma 13, dell'articolo 15 "può ... presentare proprie controdeduzioni ... su cui la Giunta stessa ... deve pronunciarsi in via definitiva entro novanta giorni ..." non lasciando pertanto dubbi neanche sui tempi di conclusione dell'approvazione definitiva della variante. A tal proposito si richiama l'espressione che la stessa Giunta utilizza al punto 2, del dispositivo della propria deliberazione n. 3117, in data 23 dicembre 2011: "Di approvare le modificazioni da sottoporre al parere del comune di Quart ...". Ruolo e parere ai quali la maggioranza ha deciso di rinunciare:

con una ultima osservazione di tipo procedurale relativa alla decisione assunta dal Sindaco di modificare, in virtù del principio di conservazione dell'atto, un atto di competenza del Consiglio comunale, assunto con deliberazione del Consiglio stesso. decisione che ovviamente non condividiamo e in merito alla quale ci riserviamo di fare ogni ulteriore approfondimento:

considerato che il Piano come modificato fin dalla predisposizione del testo preliminare, ed in seguito con il testo definitivo e infine con l'accoglimento delle modificazioni proposte dalla Giunta regionale non può più considerarsi figlio della bozza che il collega Rosaire ed il sottoscritto avevano condiviso, e a supporto di questa affermazione basta citare il fatto che nel confronto tra la bozza ed il testo che uscirà da questo Consiglio le aree di espansione di zone già edificabili risultano ridotte di più del 50% e le nuove zone edificabili di meno del 10%, con scelte che assolutamente non condividiamo, o la paralisi delle zone agricole e quindi di tutto il comparto agricolo del Comune, come spiegato durante la discussione;

Il gruppo civico Quart esprime il proprio voto contrario";

UDITO il Sindaco concludere con la seguente dichiarazione di voto: che la maggioranza voterà a favore di questo documento di estrema importanza, e che la "velata minaccia" espressa dalla minoranza in relazione alla volontà di verificare la legittimità della richiesta da parte del Sindaco di proseguire l'iter amministrativo invocando "la conservazione dell'atto" approvato dal Consiglio è legittima, ma che la minoranza dovrà assumersi tutta la responsabilità di un tale atto nei confronti dei cittadini. Egli conclude affermando che da un gruppo di minoranza che si propone come "ecologista" e nel quale siedono elementi di spicco di Valle virtuosa che fanno della difesa dell'ambiente la loro bandiera, ricevere la contestazione di aver ridotto, nel passaggio dalla bozza al testo in approvazione nella presente seduta consiliare, delle aree edificabili, sia nuove che di completamento, è "il miglior complimento che potevo avere da voi";

RITENUTO necessario che il Comune si esprima in merito alle modifiche proposte dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 15, comma 13 e, di conseguenza, procedere all'approvazione definitiva della variante sostanziale;

RICHIAMATO l'articolo 21, comma 2, lettera l) della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 recante "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta" di seguito riportato:

(Competenze del Consiglio comunale) ⁽¹²⁾

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio ha competenza rispetto ai seguenti atti fondamentali:

...

l) adozione dei piani territoriali e urbanistici;

...

RICHIAMATO l'articolo 7, comma 1, lettera f) del vigente Statuto comunale di seguito riportato:

Art. 7

Consiglio comunale e sue competenze

1. Oltre alle competenze inderogabili attribuitegli dalla l.r. 07.12.1998 n. 54, dal regolamento regionale 03.02.1999, n. 1 e dalla l.r. 09.02.1995, n. 4 in materia di sua costituzione, al consiglio competono altresì i seguenti atti:

...

f) Le varianti ai Piani territoriali ed urbanistici;

...

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra tra le competenze del Consiglio comunale;

RILEVATO che gli elaborati definitivi costituenti il testo definitivo della Variante sostanziale di adeguamento risultano pertanto essere i seguenti:

Elaborati costituenti il PRG

-*Cartografia Motivazionale* : a) in scala 1:10000 estesa a tutto il territorio comunale b) in scala 1:5.000, estesa a tutto il territorio comunale per le parti urbanizzate, (c) in scala 1:2.000 per le parti maggiormente antropizzate.

M1 assetto generale del territorio e dell'uso turistico

M1a1, M1a2-M1b1, M1b2, M1b3

M2 analisi dei valori naturalistici

M2a1, M2a2-M2b1, M2b2, M2b3

M3 uso del suolo e strutture agricole

M3a1, M3a2-M3b1, M3b2, M3b3

M4 analisi del paesaggio e dei beni culturali

M4a1, M4a2-M4b1, M4b2, M4b3

M5 vincoli legge 431/1985

M5a1, M5a2-M5b1, M5b2, M5b3

-*Cartografia Prescrittiva*: (b) in scala 1:5.000 per le parti urbanizzate, (c) in scala 1:2.000 per le parti maggiormente antropizzate:

P1 Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali

P1b1, P1b2 - P1b3, P1b4, P1b5

P1c1, P1c2, P1c3, P1c4, P1c5, P1c6, P1c7, P1c8, P1c9, P1c10

P2 Carta di tutela e valorizzazione naturalistica

P2b1, P2b2, P2b3, P2b4, P2b5

P2c1, P2c2, P2c3, P2c4, P2c5, P2c6, P2c7, P2c8, P2c9, P2c10

P3 Carta degli elementi degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica

P3b1, P3b2, P3b3, P3b4, P3b5

P3c1, P3c2, P3c3, P3c4, P3c5, P3c6, P3c7, P3c8, P3c9, P3c10

P4 Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità

P4b1, P4b2, P4b3

P4c1, P4c2, P4c3, P4c4, P4c5, P4c6, P4c7, P4c8, P4c9, P4c10

RELAZIONE con allegato **SERILO** (Servizi di Rilievo Locale);

Norme di attuazione (NTA);

Cle in scala 1:1000 la classificazione degli edifici nelle zone A

Cle1, Cle2, Cle3, Cle4, Cle5

PRG DATI

UDITO il Sindaco porre in votazione l'accettazione delle modifiche proposte dalla Giunta regionale nella deliberazione n. 3117 del 23 dicembre 2011 e l'approvazione definitiva della variante;

VISTO il parere in merito alla **regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della legge regionale 7 dicembre 1998, n.54 recante "sistema delle autonomie in Valle d'Aosta", nonché ai sensi dell'art.15 (Funzioni dei responsabili dei servizi), comma 2, del regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, reso dal **Responsabile del Servizio tecnico**;

VISTO il parere favorevole espresso dal **Segretario Comunale in ordine alla legittimità**, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 recante "Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta" e dell'art. 49bis, comma 1 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 recante "sistema delle autonomie in Valle d'Aosta",

VISTA la legge regionale 6 aprile 1998 n. 11 recante "Normativa Urbanistica e di Pianificazione Territoriale della Valle d'Aosta" ed in particolare l'art. 15;

VISTA la legge regionale 7 dicembre 1998 n. 54 recante "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il regolamento interno del Consiglio comunale;

PROCEDUTOSI con votazione palese, espressa mediante alzata di mano, si ottengono i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: n. 19

Consiglieri votanti: n. 19

Voti favorevoli: n. 13

Voti contrari: n. 6 (precisamente i consiglieri Signori Bruno Chaussod, Roberto Rosaire, Sauro Salvatorelli, Manuela Bergamasco e Fabrizio Bertholin)

Astenuti: nessuno

VISTO l'esito della votazione;

DELIBERA

DI ACCETTARE tutte le modifiche proposte dalla Giunta regionale nella deliberazione n. 3117 del 23 dicembre 2011 e di approvare definitivamente, ai sensi del tredicesimo comma dell'art. 15 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta", il testo, modificato secondo le indicazioni contenute nella proposte dalla Giunta regionale nella deliberazione n. 3117 del 23 dicembre 2011, della Variante sostanziale n. 26 di adeguamento del Piano Regolatore Generale comunale, composto dagli elaborati di seguito elencati:

Elaborati costituenti il PRG

-*Cartografia Motivazionale* : a) in scala 1:10000 estesa a tutto il territorio comunale b) in scala 1:5.000, estesa a tutto il territorio comunale per le parti urbanizzate, (c) in scala 1:2.000 per le parti maggiormente antropizzate.

M1 assetto generale del territorio e dell'uso turistico

M1a1, M1a2-M1b1, M1b2, M1b3

M2 analisi dei valori naturalistici

M2a1, M2a2-M2b1, M2b2, M2b3

M3 uso del suolo e strutture agricole

M3a1, M3a2-M3b1, M3b2, M3b3

M4 analisi del paesaggio e dei beni culturali

M4a1, M4a2-M4b1, M4b2, M4b3

M5 vincoli legge 431/1985

M5a1, M5a2-M5b1, M5b2, M5b3

-*Cartografia Prescrittiva*: (b) in scala 1:5.000 per le parti urbanizzate, (c) in scala 1:2.000 per le parti maggiormente antropizzate:

P1 Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali

P1b1, P1b2 - P1b3, P1b4, P1b5

P1c1, P1c2, P1c3, P1c4, P1c5, P1c6, P1c7, P1c8, P1c9, P1c10

P2 Carta di tutela e valorizzazione naturalistica

P2b1, P2b2, P2b3, P2b4, P2b5

P2c1, P2c2, P2c3, P2c4, P2c5, P2c6, P2c7, P2c8, P2c9, P2c10

P3 Carta degli elementi degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica

P3b1, P3b2, P3b3, P3b4, P3b5

P3c1, P3c2, P3c3, P3c4, P3c5, P3c6, P3c7, P3c8, P3c9, P3c10

P4 Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità

P4b1, P4b2, P4b3

P4c1, P4c2, P4c3, P4c4, P4c5, P4c6, P4c7, P4c8, P4c9, P4c10

RELAZIONE con allegato **SERILO** (Servizi di Rilievo Locale);

Norme di attuazione (NTA);

Cle in scala 1:1000 la classificazione degli edifici nelle zone A

Cle1, Cle2, Cle3, Cle4, Cle5

PRG DATI

DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 15, comma 14 la variante sostanziale assume efficacia con la pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, della dichiarazione con la quale il Comune interessato attesta l'accoglimento delle proposte di modificazione da parte della Giunta stessa;

DI DARE mandato al Segretario di inviare al Bollettino ufficiale della Regione la dichiarazione con la quale il Comune attesta l'accoglimento delle proposte di modificazione da parte della Giunta regionale contenute nella deliberazione n. 3117 del 23 dicembre 2011;

DI DARE ATTO che il responsabile dell'esecuzione del presente atto è il responsabile dell'ufficio tecnico comunale.

MR

Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell'argomento.
Del che si è redatto il presente verbale, che viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE
BAROCCO Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. RAVASENGA Mauro

=====

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 a partire dal 24/02/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Quart, 24/02/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. RAVASENGA Mauro

=====

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 52 ter, della l.r. 7 dicembre 1998, n. 54, modificata dalla l.r. 21 gennaio 2003, n. 3, il primo giorno di pubblicazione.

Quart, 24/02/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. RAVASENGA Mauro

=====

Il sottoscritto esaminata la proposta di deliberazione concernente l'oggetto **esprime in** ordine alla regolarità **tecnica** il proprio parere **FAVOREVOLE**.

Ing. CORTESE Federica

Responsabile Servizio Tecnico

=====

Il sottoscritto Segretario Comunale, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, visti i pareri sopra indicati, esprime il proprio parere **FAVOREVOLE** di legittimità ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE